

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C/O Comitato Regionale Campano
Ufficio G.S.TERRITORIALE
Via A.Longo n. 46/E
Napoli - 80127 NA - TEL:0815799057

Campionato UNDER 18
Comunicato U18/13/GST
riunione del 25.03.2026

St.Sp. 2025/2026
Omologazione risultati gare del 22/03/2026 - 1° giornata di RITORNO - Fase Regionale
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1		
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete Arbitro
ASD FORTITUDO EURITMICA	-US RUGBY BENEVENTO ASD	0 - 28 RINUNC. Sig. IAPICCA F.
(Originariamente programmata il 1/02/2026)		
ASD RUGBY COSENZA	-ASD ARECHI RUGBY	28 - 0 RINUNC. Sig.
(Originariamente programmata il 1/02/2026)		

C L A S S I F I C A			Girone 1								
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
US RUGBY BENEVENTO ASD	35	7	7	0	0	54	342	12	330	0	7
ASD RUGBY COSENZA	35	8	7	0	1	60	398	76	322	0	8
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY	20	9	4	0	5	26	176	300	-124	0	9
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE	15	8	3	0	5	37	227	189	38	0	8
ASD ARECHI RUGBY	6	7	2	0	5	28	168	222	-54	4-	7
ASD FORTITUDO EURITMICA	7-	9	1	0	8	5	33	545	-512	12-	9

Delibera gara ASD FORTITUDO EURITMICA-US RUGBY BENEVENTO ASD del 25.03.2026

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto arbitrale del Sig. Iapicca Francesco, che la Società **ASD FORTITUDO EURITMICA** hanno presentato una lista gara composta da solo 11 giocatori

Pertanto, la gara non ha potuto cominciare per mancanza del numero minimo di giocatori.

Visto Art. 29/1 lett. e) del RdG, artt. 18 punto 1 lett. c), 25 punto 2 lett. a), 26 punto 1 lett. a), 30 punto 4 lett. b), del Reg. Att. Sportiva, dichiarata la Società **ASD FORTITUDO EURITMICA RINUNCIATARIA (3^ rinuncia) E PERDENTE, con il risultato 28 a 0 (pari a 4 mete e relative conversioni a 0), 4 punti di penalizzazione** in classifica e commina una **MULTA di €.150,00 (EURO centocinquanta/00)** così come previsto dalla Circolare Informativa 2025/2026, al punto 10.2).

Inoltre, essendo questa la terza rinuncia della Società **ASD FORTITUDO EURITMICA** dichiara la stessa esclusa dal campionato così come previsto dall'art. 29 punto 1 g) del RdG e commina una multa di **€.500,00 (EURO cinquecento/00)**

Delibera gara ASD RUGBY COSENZA-ASD ARECHI RUGBY del 25.03.2026

Il Giudice Sportivo,

rilevato che la Società **ASD ARECHI RUGBY** ha comunicato tramite e-mail, giunta alla C.O. del C.R. Campano lunedì 16.03.2026 alle ore 11.56, la rinuncia alla gara in oggetto.

Visto Art. 29/1 lett. e) del RdG, artt. 18 punto 1 lett. c), 25 punto 2 lett. a), 26 punto 1 lett. a), 30 punto 4 lett. b), del Reg. Att. Sportiva, dichiarata la Società **ASD ARECHI RUGBY RINUNCIATARIA (1^ rinuncia) E PERDENTE, con il risultato 28 a 0 (pari a 4 mete e relative conversioni a 0), 4 punti di penalizzazione** in classifica e commina una **MULTA di €.150,00 (EURO centocinquanta/00)** e **maggiorata di €.500,00 (cinquecento) per rinuncia gara in trasferta fuori regione** così come previsto dalla Circolare Informativa 2025/2026, al punto 10.2.

Il Segretario del G.S.T.
Manfredo Borsa

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mirko Polzone